



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTI** gli articoli 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione, in tema di parità di accesso alle cariche elettive tra donne e uomini;

**VISTO** l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, secondo cui il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

**VISTA** la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis*), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, che, nell'ambito dei principi fondamentali che le regioni sono tenute ad osservare nell'ambito dei propri sistemi elettorali, individua disposizioni di principio volte a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del sistema elettorale della Regione Puglia non risultano in linea con le citate previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis*), della legge 2 luglio 2004, n. 165;

**VISTA** la lettera del 5 giugno 2020 con la quale il Ministro per gli affari regionali e le autonomie per il tramite del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ha sollecitato le Regioni interessate ad adeguarsi alle predette disposizioni di principio introdotte dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20;

**VISTA** l'informativa del medesimo Ministro per affari regionali e le autonomie resa nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2020 nella quale ha comunicato al Consiglio dei Ministri che alcune Regioni risultavano, a tale data e nonostante il predetto invito, inadempienti;

**VISTO** l'ulteriore invito del Presidente del Consiglio con nota del 3 luglio 2020 ad adeguare "con la massima urgenza" la normativa elettorale regionale alle citate disposizioni di principio introdotte dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, attuative degli articoli 51 e 117,

settimo comma, della Costituzione, in tema di parità di accesso alle cariche elettive tra donne e uomini

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia non ha alla data odierna ancora provveduto a tale adeguamento;

**CONSIDERATO** che occorre garantire l'attuazione delle disposizioni di principio in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis*), della legge 2 luglio 2004, n. 165, attuative delle previsioni di cui agli articoli 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione e che tali disposizioni rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti, ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, sull'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, tra l'altro, quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

**VISTO** l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

**RITENUTO**, pertanto, necessario assegnare un termine, ai sensi del citato articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sia compatibile con l'avvio del procedimento elettorale nella Regione e che, quindi, consenta, in mancanza di interventi normativi da parte della Regione, un intervento sostitutivo da parte del Governo finalizzato all'attuazione del principio costituzionale sulle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive già a partire dalla prossima consultazione elettorale regionale;

**RITENUTO** di individuare tale termine ultimo nella data del 28 luglio 2020 e che tale termine sia congruo in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso a decorrere dagli atti di invito e diffida richiamati in premessa;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

**DIFFIDA**

la Regione Puglia ad adeguare, entro il 28 luglio 2020 le disposizioni della propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20. Decorso inutilmente tale termine si fa riserva di adottare ogni ulteriore atto di cui il Governo ha facoltà secondo legge.

Roma, 23 LUG. 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

